COMUNE DI GIAGLIONE



Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO) Tel. 0122622386 P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43/2023

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE DEL CANONE AREE MERCATALI.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore 08.35 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
1	REY Marco	Sindaco -	Presente
2	PLANO Milena	Assessore - Vice Sindaco	Presente
3	GALLASSO Mauro	Assessore	Presente

Presiede il Sindaco REY Marco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Livio Sigot.

Il Sindaco REY Marco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 66 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:

"CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE DEL CANONE AREE MERCATALI."

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come in allegato riportato e in quanto necessario;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e lo Statuto Comunale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto "CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE DEL CANONE AREE MERCATALI. " allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI GIAGLIONE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 66 del 25.09.2023

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE DEL CANONE AREE MERCATALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: "A decorrere dal 1º gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 9/21, in data 22.04.2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamate le disposizioni contenute:

- nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";
- nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*;

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Visto il comma 843, del già citato articolo 1, che testualmente recita: "I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Visto:

- il regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019 approvato con deliberazione del C.C. n. 9/21 del 22.04.2021, esecutiva, che stabilisce la zonizzazione del territorio per l'applicazione del tributo;
- in particolare, l'art. 41 in merito al canone delle aree mercatali;

Considerato che con deliberazione del C.C. n. 9/23 del 11.07.2023 è stato istituito il mercato settimanale su area pubblica sul territorio del Comune di Giaglione, e che, pertanto, occorre procedere alla determinazione delle tariffe del relativo canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

Preso atto della proposta di tariffe (allegato "A") predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di offrire un servizio alla cittadinanza e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 24.09.2020;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Dato atto che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa

Tutto ciò premesso si propone che la Giunta comunale

DELIBERI

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto allegato "A" contenente le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate, denominato "Tariffe Canone aree mercatali";

di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione;

di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2024.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: AREA AMMINISTRATIVO/ECONOMICO-FINANZIARIOParere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia):FAVOREVOLE Giaglione, li 25.09.2023
IL RESPONSABILE DELL' AREA
FORNIER PATRIZIA
AREA FINANZIARIA Parere di regolarità contabile:FAVOREVOLE Giaglione, li25.09.2023
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO REY Marco IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Livio Sigot

Pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.giaglione.to.it per quindici giorni consecutivi secondo l'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e l'art. 32 comma 1 della legge 69/2009.

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.